

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO STRADALE

“PERTUSO – PIANAMOLA”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Ai sensi dell'articolo del D.L.L. 1° settembre 1918 n° 1446, le funzioni di vigilanza e polizia delle strade del Consorzio, sono esercitate dal Sindaco del Comune di Bassano Romano, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di rispettare integralmente quanto previsto dal nuovo Codice della strada, dal Codice Civile e dal D.L. suindicato.
- 2 E' vietato compiere atti che arrechino danno alla strada, alterarne la forma ed invadere la sede stradale e sue dipendenze.
- 3 Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio a mezzo raccomandata con avviso di ritorno:
 - le variazioni di domicilio. (in mancanza, le comunicazioni inviate all'indirizzo in possesso del Consorzio saranno considerate valide a tutti gli effetti anche se non pervenute all'utente).
 - Le variazioni di intestazione delle singole proprietà.Qualora la variazione di intestazione completa di generalità, luogo di nascita, domicilio, foglio e particelle catastali non sia stata comunicata entro il 15 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo nella forma di cui sopra, saranno valide le comunicazioni fatte alle persone danti causa del nuovo utente.
- 4 Per comodità degli utenti del Consorzio, in caso di suddivisione di un lotto in più quote, si può intestare le cartelle esattoriali separatamente ai singoli proprietari. Siffatta intestazione può essere effettuata solo per richiesta degli interessati con domanda firmata dalla totalità dei proprietari delle singole quote di lotto originario risultante dalla planimetria agli atti del Consorzio.
Nella domanda dovrà essere specificata la quota parte in percentuale delle consistenze da attribuire ad ogni singolo proprietario, che sarà considerato come lotto a se stante con propria percorrenza, superficie e quota individuale.
- 5 E' vietata l'occupazione, anche temporanea, della sede stradale con materiali o con quanto ostacoli o costituisca pericolo per il transito sia dei pedoni sia degli automobilisti.
- 6 Ogni lavoro sulla sede stradale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione consortile per domanda prodotta al Consorzio, in duplice copia, corredata dal progetto del lavoro da eseguire.
Il nulla osta sarà rilasciato previ opportuni accertamenti e conterrà le prescrizioni che l'utente è tenuto a rispettare ed il termine, non superiore a trenta giorni, per l'esecuzione dei lavori.
Per ottenere il nulla osta per eseguire i lavori di allaccio alla rete idrica, elettrica, telefonica e gas, l'utente dovrà produrre al Consorzio:
 - domanda in duplice copia firmata dall'utente,
 - visto dell'impresa che curerà l'eventuale ripristino della sede stradale.Ogni autorizzazione s'intende data per quanto di competenza, rimanendo fermo ogni obbligo del consorziato rispetto alle norme, disposizioni urbanistiche e regolamenti locali.

TITOLO II - TUTELA DELLA STRADA

- 7** I proprietari frontisti sono tenuti:
- a sistemare ed a mantenere le coste dei loro fondi in modo da impedire lo smottamento del terreno ed il conseguente ingombro dei fondi laterali, delle cunette e del piano stradale;
 - conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade consortili, in condizioni di stabilità affinché non sia compromessa in alcun modo la sicurezza pubblica;
 - mantenere gli accessi ai fondi ed i fognoli in condizioni di perfetta funzionalità.
- I proprietari saranno responsabili dei danni eventualmente derivati alle strade (o a terzi) in seguito alle inadempienze degli obblighi sopra elencati.
- 8** I frontisti hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi e di recidere i rami delle piante che si protendano oltre il confine stradale in modo che non restringano, ingombrino, impediscano la viabilità o compromettano la sicurezza stradale.
- 9** A favore delle strade è stabilita una servitù di scolo delle acque sui terreni laterali; è vietato a chiunque di impedire il deflusso delle acque che si scaricano sui terreni più bassi. I proprietari dovranno conservare i fossetti di scolo, le strade e le scoline sempre espurgati ed a quota normale; inoltre per canali e scoli esistenti lateralmente sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulla strada consortile e, ogni conseguente guasto al corpo stradale e sue pertinenze.
- 10** Senza l'autorizzazione del Consorzio è pure vietato:
- convogliare l'acqua dei fondi su fossi e cunette laterali;
 - servirsi delle cunette ai bordi della strada per convogliarvi le acque per scopi particolari;
 - apportare qualsiasi variazione (anche se provvisoria) al corso delle acque che possa alterare il libero corso delle stesse con danno per la strada.
- Salvo che per particolari condizioni orografiche e di stabilità.
- 11** Se il terreno, per la propria pendenza, dovesse riversare direttamente le acque sulla strada, queste dovranno essere convogliate in modo da evitare qualsiasi danno alla medesima ed opere ammesse. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione stabilire, su progetto redatto da un tecnico regolarmente autorizzato e iscritto all'albo professionale, decidere di eseguire i lavori necessari affinché tali acque siano regolamentate secondo le norme delle leggi in vigore.
- 12** Tutti gli accessi alle strade dovranno essere provvisti di ponticelli, tombini e opere accessorie che il Consorzio giudicherà necessario caso per caso; per la costruzione delle suddette opere è fatto obbligo richiedere autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio previa presentazione del progetto di massima.
- 13** I ponticelli o fognoli già esistenti devono essere posti in condizioni di perfetta funzionalità dall'utente che ne fa uso per il passaggio al suo terreno.
- 14** Non potranno essere aperti nuovi accessi senza l'autorizzazione del Consorzio. Gli sbocchi nelle strade dovranno essere raccordati in base alle disposizioni consortili e comunali.
- 15** E' vietato tracciare canali, fossi privati ad una distanza dalla strada che sia minore della profondità dell'opera stessa.
- 16** I frontisti non possono arare i terreni a distanza minore di ml 1 dalle strade o scoline, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per evitare danni alla strada, alla ripa, ai fossi ed alle scoline. E' in ogni caso vietato eseguire lavori colturali a distanza minore di ml 1 dal piede dei rilevati stradali.
- 17** E' vietato condurre bestiame a pascolare lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.
Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito per impedire difficoltà al transito.
- 18** E' vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione, transitare con carri, mezzi cingolati o strumenti agricoli di qualsiasi genere che possono danneggiare la strada.
- 19** Per la costruzione di muri di recinzione a confine con la strada, vanno rispettate le norme e gli articoli del codice della strada e del suo regolamento di applicazione, oltre alle norme del vigente P.R.G., e regolamenti locali.
- 20** Per le alberature a confine con la strada vanno rispettate le norme del Codice Civile:
- art. n° 892 distanze per gli alberi;
 - art. n° 893 alberi presso strade;
 - art. n° 894 - n° 895 alberi a distanza non legale;
 - art. n° 896 recinzioni rami protesi e radici.

- 21 Qualora i consorziati si rendano inadempienti al compimento delle opere prescritte o in ogni modo di loro competenza, previsto dagli articoli precedenti o stabiliti di volta in volta dal Consorzio, questi ha la facoltà di intervenire, previa intimazione, per eseguire direttamente le opere il cui importo di spesa sarà posto a carico del consorziato inadempiente.